

Rapporto Fisco - contribuenti

Coperative compliance

L'istituto dell'adempimento collaborativo - partito con un progetto pilota nel 2013 - è definito dal DLgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario del regime è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un'interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

IIDLgs. n. 221/2023, attuativo della Legge delega di riforma fiscale, ha modificato significativamente l'istituto, ampliando i soggetti amessi al regime (con unaprogressiva riduzione della soglia di accesso), introducendo nuovi obblighi di certificazione e attenuando il regime sanzionatorio amministrativo e penale.

Inoltre, il 5 agosto 2024 è stato pubblicato il primo "decreto correttivo" della Riforma fiscale (DIgs n. 108/2024) che è intervenuto anche sulla disciplina dell'adempimento collaborativo, ampliando ulteriormente la platea dei soggetti ammessi e potenziando la portata dell'istituto.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia allaGuida correlata.

Certificazione del Tax Control Framework (TCF)

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d.Tax Control Framework), deve essere "integrato" ovvero inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, al fine di assicurare la conformità ai principi contabili adottati dal contribuente. Tra i requisiti del sistema di controllo del rischio è stata inserita anche la mappa dei rischi fiscali.

Il TCF dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con un apposito provvedimento dell'Agenzia.

Modifiche al regime sanzionatorio

RIFORMA FISCALE

tel: 02 58370267/308 / email: fisc@assolombarda.it

La rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle Entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello, configura una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele, per le violazioni di norme tributarie diperidenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi. Viene previsto inoltre il dimezzamento delle sanzioni, con il tetto del minimo edittale, quando il contribuente adotta